

AREA LEGAL



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvato lo schema di Decreto legislativo per la modifica del Codice della proprietà industriale Approvato il decreto che recepisce la responsabilità amministrativa degli enti per le frodi Iva Pubblicata la nuova Direttiva Comunitaria sull'Antiriciclaggio

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Il Garante della Privacy individua i trattamenti soggetti a valutazione di impatto sulla protezione dei dati

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La Società ha interesse ad appellare le misure cautelari anche se sono state revocate Il diritto di recesso deve essere esercitato secondo correttezza e buona fede L'azione per il ritardo e quella per l'esatto adempimento sono autonome

Approvato lo schema di Decreto legislativo per la modifica del Codice della proprietà industriale

Provvedimento del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2018

Il Consiglio dei Ministri del 20 novembre scorso ha approvato lo schema di Decreto legislativo recante alcune modifiche al Codice della proprietà industriale. Lo schema di Decreto legislativo, in commento, armonizza le norme nazionali in materia di marchi di impresa agli standard comunitari, così come previsto dalla direttiva 2015/2436 e dal regolamento 2015/2424. In particolare, con le modifiche in commento, si stabilisce che tutti i segni distintivi di una impresa possono essere registrati - al pari dei marchi d'impresa - anche se non "suscettibili di essere rappresentati graficamente", ritenendo quindi meritevoli di tutela, anche le rappresentazioni sonore, multimediali o olfattive. La riforma in commento prevede altresì la possibilità per il titolare della licenza esclusiva di avviare un'azione di contraffazione, qualora il titolare del marchio, messo in mora, non agisca in tempi ragionevoli. Inoltre, il licenziatario potrà intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio, al fine di ottenere il risarcimento del proprio danno. Infine, nelle liti aventi ad oggetto la decadenza per il mancato uso del marchio, l'onere della prova non grava su chi ha proposto la relativa domanda, ma è il titolare a dover dimostrare l'uso congruo ed attuale del marchio.

torna su

Approvato il decreto che recepisce la responsabilità amministrativa degli enti per le frodi Iva

Provvedimento della Camera dei Deputati del 13 novembre 2018

La Camera dei deputati ha approvato, il 13 novembre scorso, il disegno di legge di delegazione europea 2018 (ora all'esame del Senato), il quale contiene il recepimento della direttiva 2017/1371/UE sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea (c.d. direttiva PIF). La citata direttiva prevede, tra le altre novità, l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per una serie di reati, tra cui tutte le frodi in materia di Iva. Peraltro, come precisato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, questo "ingresso" potrebbe anche rappresentare un primo passo verso l'attribuzione di rilevanza, ai fini della responsabilità delle persone giuridiche, di tutte le fattispecie penali tributarie allargando, ulteriormente, l'ambito dei reati c.d. "presupposti".

torna su

Pubblicata la nuova Direttiva Comunitaria sull'Antiriciclaggio

Direttiva 1673 del 23 ottobre 2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 novembre scorso la direttiva 2018/1673 sulla rilevanza penale del riciclaggio. La Direttiva, approvata il 23 ottobre 2018, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 dicembre 2020. Gli obiettivi prefissati dalla Direttiva sono: (i) la lotta al riciclaggio mediante la previsione di sanzioni, sul piano penale, per i soggetti obbligati al rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio (inclusi i professionisti) così come già individuati dalla Direttiva 2015/849; (ii) la cooperazione transfrontaliera per la ripartizione della giurisdizione tra Stati membri. La Direttiva disciplina i reati di riciclaggio e le ipotesi di concorso, istigazione e tentativo e definisce, inoltre, le sanzioni per le persone fisiche e giuridiche, raccordando le stesse sanzioni con la disciplina sulla confisca. In merito all'eventuale concorso di più giurisdizioni degli Stati membri per i medesimi fatti, le autorità nazionali dovranno collaborare per determinare la giurisdizione competente secondo i parametri indicati per risolvere i conflitti positivi di giurisdizione. Se non dovesse esserci intesa, la questione dovrà essere rimessa all'Eurojust. In merito alle sanzioni, la Direttiva chiede agli Stati di adottare sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate, prevedendo una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, mentre è lasciata alla discrezionalità delle autorità la scelta tra sanzioni pecuniarie penali o non penali per le persone giuridiche.

torna su

IRCOLARI. PARERI E

URISPRUDENZA L LEGITTIMITA'

Il Garante della Privacy individua i trattamenti soggetti a valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Provvedimento del Garante della Protezione dei Dati 467 dell'11 ottobre 2018

Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento dell'11 ottobre scorso (pubblicato il 15 novembre) ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha predisposto un elenco delle tipologie di trattamento soggette ad una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 par. 4 del Regolamento UE 2016/679. L'elenco suddetto è stato predisposto sulla base delle linee guida elaborate dal Gruppo dei Garanti UE. Ciò posto, l'elenco non è esaustivo e potrà essere modificato o integrato successivamente, anche in ragione delle risultanze emerse nel corso della prima fase di applicazione del GDPR, in vista di un'applicazione coerente e uniforme del Regolamento medesimo. Tra le tipologie di trattamento per le quali occorre predisporre una DPIA, si segnalano, in particolare: (i) i trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro con sistemi tecnologici (ad es. i sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione); (ii) i trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (ad es. minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).

torna su

La Società ha interesse ad appellare le misure cautelari anche se sono state revocate

Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza 14 novembre 2018, n. 51515

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno chiarito che l'interesse ad impugnare le misure cautelari comminate ad una società - nel corso di un giudizio ex D.lgs. 231/2001 - sussiste anche nel caso in cui le stesse misure siano state revocate a seguito del versamento della cauzione da parte della società imputata. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non può considerare inammissibile l'appello cautelare, senza contraddittorio, nell'ipotesi in cui le misure interdittive disposte siano state revocate in seguito all'azione riparatoria intrapresa dall'ente in base al disposto del D.lgs. 231/2001. Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, un verdetto favorevole in appello può avere più di una ricaduta positiva per l'ente; ad esempio può comportare la restituzione della cauzione o del profitto versati proprio al fine di sospendere la misura cautelare, poi revocata. Pertanto, qualora nel grado di appello emergesse l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare, il giudice dovrebbe disporre la restituzione delle somme. Una verifica nel merito, inoltre, può scongiurare l'insorgere di ulteriori effetti dannosi per l'azienda quale ad esempio la comunicazione della misura all'autorità di controllo e di vigilanza sull'ente. Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, la società deve poter agire al fine di ottenere una decisione sulla legittimità del provvedimento cautelare, anche se quest'ultimo è stato, successivamente, revocato nel corso del procedimento.

torna su

GIURISPRUDENZA DI FGITTIMITA'

Il diritto di recesso deve essere esercitato secondo correttezza e buona fede

Corte di Cassazione- I Sezione Civile - Sentenza 12 novembre 2018, n. 28987

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che il diritto di recesso del socio di una S.r.l. (in corso di trasformazione in una S.p.A.) va esercitato nel termine previsto nello statuto e, qualora il termine non sia indicato, lo stesso diritto dovrà essere esercitato secondo correttezza e buona fede. Ad avviso della Corte di legittimità, inoltre, spetterà al giudice del merito valutare le circostanze concrete nelle quali è stato esercitato il diritto di recesso, tenendo in giusta considerazione i differenti interessi coinvolti. Inoltre, ha precisato la Corte di Cassazione, nel caso di trasformazione di una S.r.l. in S.p.A., la disciplina del diritto di recesso applicabile ai soci è quella della S.r.l., che non prevede termini di decadenza (a differenza della disciplina prevista nelle S.p.A., dove l'art. 2437-bis c.c. dispone un termine di decadenza di 15 giorni dall'iscrizione della delibera). La Corte di legittimità ha evidenziato, altresì, che ciò vale anche nelle ipotesi di S.r.l. che non abbiano indicazioni all'interno dello statuto e siano state costituite ante riforma del 2003 (ovvero quando il modello legale di riferimento in tema di recesso era solamente quello dettato per le S.p.A.).

torna su

L'azione per il ritardo e quella per l'esatto adempimento sono autonome

Corte di Cassazione- II Sezione Civile- Sentenza 31 ottobre 2018, n. 27994

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il creditore che esige il pagamento della clausola penale per il ritardo nei lavori non perde il diritto a richiedere ed ottenere anche l'esatto adempimento. Infatti l'eventuale inadempimento fa sorgere, in capo al committente, un diritto al risarcimento del danno autonomo e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima prevista per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale. Inoltre, ha affermato la Corte di Cassazione, qualora l'opera non sia stata completata e risulti difettosa o difforme, non è consentito, ricorrere alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere (disciplinata dagli articoli 1667e 1668 del cod. civ.), che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera. In tal caso, invece, la responsabilità dell'appaltatore inadempiente dovrà essere individuata in base ai criteri previsti dagli articoli 1453 e 1455 del codice civile. In ogni caso, anche ove la parte della prestazione eseguita fosse stata compiuta a regola d'arte, il committente potrà chiedere il completamento dell'opera *ex* articolo 1453, comma 1, del codice civile, oppure può domandare la risoluzione del contratto.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it